Articolo 33

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° ottobre 1969 rimangono valide per la loro durata di validità, nel limite di un anno a decorrere da tale data.

Articolo 34

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1969.

Articolo 35

Fino a quando le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 12, dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 18, non sono state messe in applicazione, rimangono applicabili le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, a meno che non siano da questi abrogate.

Articolo 36

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 4 marzo 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1969

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali

(69/74/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune;

considerando che tutti gli Stati membri hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i depositi doganali e che il fatto di introdurvi una merce comporta principalmente la non riscossione, per la merce considerata, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché dei prelievi agricoli;

considerando che tali disposizioni presentano alcune disparità che, se dovessero sussistere dopo l'attuazione dell'unione doganale, potrebbero provocare deviazioni di traffico e di introiti doganali;

considerando che tali disposizioni hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

---

(1) GU n. C 55 del 5 .6. 1968, pag. 34.
(2) GU n. C 58 del 13. 6. 1968, pag. 17.

considerando che, essendo la funzione essenziale dei depositi doganali quella di assicurare l'immagazzinaggio delle merci, le manipolazioni autorizzate durante il deposito possono essere soltanto quelle praticate per assicurarne la conservazione o per migliorarne la presentazione o la qualità commerciale e che, quando le merci immagazzinate formano oggetto di altri trattamenti, esse non beneficiano più del regime dei depositi doganali e non vanno quindi più soggette alle norme della presente direttiva;

considerando che il ravvicinamento delle disposizioni nazionali previsto dalla presente direttiva non è incompatibile con l'esistenza di diversi tipi di depositi doganali; che sarà opportuno riesaminare la situazione se tale disparità pregiudicasse il buon funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le norme che debbono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative al regime dei depositi doganali.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai depositi doganali di cui all'allegato, e

b) ai depositi doganali che saranno istituiti dopo la notificazione della presente direttiva.

Articolo 2

1. Il regime dei depositi doganali, qui di seguito denominati « depositi », comporta la non riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonchè dei prelievi agricoli durante la permanenza delle merci nei depositi.

2. All'uscita dai depositi, le merci debbono poter essere immesse in consumo, essere sottoposte ad un altro regime doganale, oppure essere oggetto di esportazione.

Articolo 3

1. Sono ammesse nei depositi le merci di qualsiasi specie, qualunque sia la loro quantità e qualunque sia il loro paese di origine, di provenienza o di destinazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'applicazione:

a) dei divieti o restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

b) dei divieti o restrizioni giustificati da motivi attinenti sia alle caratteristiche degli impianti destinati al deposito, sia alla natura o allo stato delle merci.

Articolo 4

L'istituzione dei depositi è subordinata all'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri, qui di seguito denominate « autorità competenti ». Queste possono revocare o sospendere l'autorizzazione quando lo ritengano necessario.

Articolo 5

1. Le merci destinate ad essere introdotte in un deposito debbono essere presentate all'ufficio di dogana competente dello Stato membro ove è situato tale deposito.

Tuttavia, con riserva che sia assicurato il controllo doganale delle merci, le autorità competenti possono, alle condizioni che esse fissano, accordare la dispensa dalla presentazione.

2. Le merci destinate ad essere introdotte in un deposito, devono formare oggetto, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, di una dichiarazione scritta che consenta, in particolare, di determinare la loro situazione doganale in relazione alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del trattato.

Articolo 6

1. Il depositante o il depositario è tenuto a:

a) conformarsi a tutti gli obblighi fissati in materia di depositi e ad applicare le istruzioni impartite dall'ufficio di dogana competente,

b) presentare le merci ad ogni richiesta,

c) consentire ogni controllo o verificazione.

2. Il depositante o il depositario può essere obbligato a:

a) tenere, nell'interesse dell'ufficio di dogana competente, un registro di carico e scarico delle merci,

b) segnalare all'ufficio di dogana competente ogni circostanza che abbia modificato o che possa modificare lo stato delle merci introdotte in deposito.

Articolo 7

Le merci introdotte nei depositi debbono poter formare oggetto di cessioni, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Articolo 8

1. Le merci introdotte nei depositi debbono potervi permanere per un periodo di cinque anni.

2. Le autorità competenti possono tuttavia, per tali merci:

a) prolungare o ridurre il periodo di permanenza per motivi attinenti alla loro natura;

b) ridurre tale periodo per motivi attinenti al tipo di deposito.

Articolo 9

1. Le merci introdotte nei depositi debbono potervi formare oggetto, alle condizioni previste dalle autorità competenti, delle manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione o a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale.

Al più tardi un anno dopo la notificazione della presente direttiva, il Consiglio, su proposta della Commissione, stabilisce l'elenco comune delle manipolazioni usuali previste al primo comma, che possono essere effettuate nei vari tipi di deposito.

2. Le merci che formano oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali di cui al paragrafo 1 sono soggette alle norme vigenti in materia di perfezionamento attivo.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, quando le merci introdotte nei depositi sono immesse in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli esigibili all'importazione sono riscossi in funzione delle aliquote o degli ammontari in vigore alla data della loro uscita dal deposito, in base alla specificazione doganale, al valore in dogana e alla quantità costatati o ammessi a tal fine dall'ufficio di dogana.

2. Per quanto riguarda il riferimento al prezzo pagato o da pagare per la determinazione del valore in dogana, si applicano le seguenti disposizioni particolari:

a) fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci ([1]), il prezzo pagato o da pagare può essere il prezzo della vendita che si riferisce all'introduzione in deposito, o il prezzo di una ulteriore vendita, a condizione che nell'uno e nell'altro caso si tratti di un prezzo fissato a destinazione della Comunità;

b) quando si prende in considerazione la data d'introduzione in deposito, si tiene conto delle fluttuazioni anormali dei prezzi che hanno dato luogo, durante il periodo del deposito, alla sospensione dell'applicazione delle tolleranze di cui all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 803/68. Quando il periodo del deposito supera i due anni, si tiene conto anche delle altre fluttuazioni dei prezzi;

c) quando si prende in considerazione la data di uscita dal deposito, la durata delle tolleranze di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 803/68 è prolungata del periodo del deposito quando questa non supera due anni;

d) non devono essere incorporate nel valore in dogana le spese di deposito e di conservazione delle merci durante la loro permanenza nei depositi sopportate da un compratore, quando il prezzo pagato o da pagare da parte di tale compratore è assunto come base di valutazione.

Articolo 11

1. Il depositante e il depositario debbono poter beneficiare della franchigia totale dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli per le perdite intervenute durante il periodo del deposito e dovute a casi fortuiti, a casi di forza maggiore, oppure a cause dipendenti dalla natura delle merci.

2. Le merci che si sono avariate durante la permanenza nei depositi debbono potere essere distrutte sotto controllo doganale.

In tal caso, non si procede alla riscossione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli.

Gli scarti e residui risultanti dalla distruzione sono, in caso di immissione in consumo, assoggettati in quanto tali ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente e ai prelievi agricoli, in conformità delle disposizioni previste all'articolo 10.

3. In caso di asportazioni irregolari di merci, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli sono riscossi per le merci asportate, in funzione delle aliquote o degli ammontari in vigore alla data dell'asportazione e conformemente alle altre disposizioni previste all'articolo 10.

Se non è possibile costatare la data di asportazione, si applica l'aliquota e l'ammontare più elevati che siano stati in vigore dal giorno dell'introduzione in deposito o, eventualmente, da quello dell'ultima verificazione fino al giorno della costatazione della mancanza.

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º ottobre 1969.

([1]) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

Articolo 13

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 4 marzo 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. THORN

ALLEGATO

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

1. *Repubblica federale di Germania*

— Öffentliche Zollgutlager (Zollniederlagen)	(Zollgesetz, parr. 42-46)
— Private Zollgutlager	
— Zollaufschublager	

2. *Regno del Belgio*

— Entrepôts publics/Openbare entrepots	(Loi del 4. 3. 1846, capitoli I-VI e VIII)
— Entrepôts particuliers/Particuliere entrepots	
— Entrepôts fictifs/Fictieve entrepots	

3. *Repubblica francese*

— Entrepôts de douane (entrepôts de stockage)	(Code des douanes, artt. 140-162 ter)
— Entrepôts de douane (entrepôts industriels)	

4. *Repubblica italiana*

— Magazzini doganali sotto diretta custodia della dogana	(Legge doganale del 25. 9. 1940, n. 1424, Titolo V, Capo I e II)
— Magazzini doganali dati in affitto	
— Magazzini doganali di proprietà privata	
— Magazzini generali	

5. *Granducato del Lussemburgo*

— Entrepôts publics	(Arrêté grand-ducal del 20. 4. 1922, art. 1)
— Entrepôts particuliers	
— Entrepôts fictifs	

6. *Regno dei Paesi Bassi*

— Tijdelijke opslag	(Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen del 26. 1. 1961, capitolo I, art. 8, capitolo III)
— Voorlopige opslag	
— Fictieve entrepots	
— Fabrieksentrepots	